



## **COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO PROVINCIA DI AREZZO**

Croce di Guerra al Valore Militare



### **Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**Oggetto: Integrazione alla programmazione dei fabbisogni di personale 2025/2027  
approvata con delibera G.M. n. 28 del 20/3/2025**

L'anno duemilaventicinque, addì venticinque del mese di settembre alle ore 11:00 in videoconferenza mediante collegamento da remoto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

<b>Marcelli Claudio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Gradi Luca</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Mormii Massimo</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>

Totali presenti n. 3

Totali assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa Ornella Rossi, Segretario Generale.

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 APPROVATA CON DELIBERA G.M. N. 28 DEL 20/3/2025

\*\*\*

## LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- con atto C.C. n. 28 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027 (articolo 170, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19/12/2024 sono stati approvati gli atti del Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027 (articolo 151 del Decreto Legislativo n.267/2000 ed articolo 10 del Decreto Legislativo n. 118/2011);

PREMESSO altresì, che con delibera n. 28 del 20/3/2025 la Giunta di questo Comune ha approvato il PIAO, contenente il Piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027;

RICORDATO che;

- l'articolo 39 della Legge n. 449/1997 ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzati a garantire adeguata pianificazione, in funzione delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione dell'utilizzo di risorse umane;
- l'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ha confermato l'obbligo di adozione della programmazione triennale delle assunzioni, che deve inquadrarsi in un'ottica di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei principi di economicità;
- a norma dell'articolo 1, comma 102 della Legge n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'articolo 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n.449/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- a norma dell'articolo 3, comma 10 bis del Decreto Legge n. 90/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'articolo 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4, dell'articolo 11 del medesimo Decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione degli uffici ed adottino il Piano triennale dei fabbisogni di personale, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. La programmazione deve avvenire in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e nel rispetto delle linee di indirizzo emanate ai

## COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

sensi dell'articolo 6-ter. Il Piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

ATTESO che la programmazione dei fabbisogni può subire modifiche in conseguenza di fatti che, non previsti, vengano a verificarsi in corso di esercizio od a seguito di mutamenti di tipo organizzativo che si vogliano adottare, ai fini dell'attuazione delle linee di indirizzo politico-amministrativo;

PRESO ATTO che ad oggi si sono manifestate nuove necessità riguardo l'assunzione di personale, sia all'Area Tecnica, per il completamento di pratiche già avviate ed in concomitanza con vuoti di organico, sia all'Area Amministrativa, ove è necessario sostituire un'unità di Operatore esperto con le prerogative della Legge n. 68/1999, collocata a riposo dall'1/9/2025 e si ritiene necessario programmare un passaggio di progressione tra le aree, da Area degli Operatori esperti ad Area degli Istruttori, profilo amministrativo, di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 16/11/2022 ed ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001;

CONSIDERATO che si tratta di necessità sorte successivamente all'approvazione del fabbisogno nel marzo 2025;

RITENUTO di provvedere per il supporto all'Area Tecnica ricorrendo allo strumento previsto dall'articolo 14 del C.C.N.L. 22/1/2004 e dall'articolo 1, comma 557 della Legge n.311/2004, che prevede che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*, normativa che consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno ed indeterminato di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

RITENUTO inoltre, di provvedere al reintegro dell'unità con le prerogative della Legge n. 68/1999, prevedendo l'assunzione di un Operatore esperto con profilo amministrativo e con tali caratteristiche mediante l'attivazione delle procedure di reclutamento tramite l'Ufficio per l'impiego territoriale;

RITENUTO altresì, di programmare un passaggio di progressione tra le aree, da Area degli Operatori esperti ad Area degli Istruttori, profilo amministrativo, di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 16/11/2022 ed ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis del Decreto Legislativo n.165/2001;

EVIDENZIATO che il contesto normativo di riferimento pone limitazioni alla dinamica di crescita della spesa del personale, ove il vigente regime vincolistico privilegia le amministrazioni che si caratterizzano per una maggior virtuosità in termini di rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

RICHIAMATI in particolare l'articolo 33 del Decreto Legge n. 34/2019 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/3/2020, emanato in attuazione di detto articolo;

## COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

RAMMENTATO che il D.P.C.M. 17/3/2020 individua tre fondamentali categorie, all'interno delle quali le amministrazioni vengono ricondotte, a seconda del grado di virtuosità e verificato che questo Comune appartiene alla tipologia caratterizzata da maggior virtuosità;

ACCERTATO che la pianificazione assunzionale deve essere coerente con il regime vincolistico vigente in materia, ferma rimanendo l'esigenza di sottoporre a costante, continuo ed attento controllo l'andamento delle entrate e delle spese, allo scopo di monitorare la dinamica e l'evoluzione degli aggregati di bilancio e verificare la sostenibilità dei costi;

VERIFICATO che il presente atto non comporta ulteriore spesa rispetto alla programmazione assunzionale del marzo 2025, anzi, trattandosi di sostituzioni in posti la cui copertura di spesa era prevista a tempo indeterminato ed a causa di cessazioni impreviste, la spesa per il personale è ampiamente inferiore rispetto alla programmazione di cui alla deliberazione G.M. n. 28 del 20/3/2025;

### TENUTO CONTO:

- del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- della Legge n. 311/2004;

RICORDATO che con le presenti assunzioni permane il rispetto delle norme e dei limiti di spesa già esposti nella delibera di predisposizione del fabbisogno di personale sopra citata;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n.267/2000, dal Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica e dal Ragioniere Comunale per quella contabile, in calce alla presente;

CON VOTI UNANIMI;

## D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse, da intendersi integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo;
2. di integrare la programmazione del fabbisogno del personale, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 20/3/2025, prevedendo:
  - una unità di Funzionario Tecnico dipendente di altro Comune per 8 ore settimanali e per 6 mesi per il supporto all'Area Tecnica, ricorrendo allo strumento previsto dall'articolo 14 del C.C.N.L. 22/1/2004 e dall'articolo 1, comma 557 della Legge n. 311/2004;
  - una unità di Operatore esperto con le prerogative della Legge n. 68/1999, a tempo pieno ed indeterminato, mediante attivazione delle procedure di reclutamento tramite l'Ufficio per l'impiego territoriale;
  - un passaggio di progressione tra le aree, da Area degli Operatori esperti ad Area degli Istruttori, profilo amministrativo, di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 16/11/2022 ed ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001;

**COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO**

3. di dare atto che la presente pianificazione assunzionale risulta rispettosa del quadro normativo vincolistico in materia, generando costi coerenti con i valori che emergono dal documento allegato a questo provvedimento, valori calcolati secondo i criteri di cui al D.P.C.M. 17/3/2020, aggiornati alle risultanze del Rendiconto 2024;
4. di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa all'espletamento delle procedure;
5. di dare atto che con la presente integrazione della pianificazione assunzionale deve considerarsi automaticamente integrata alla corrispondente sezione del PIAO approvato con delibera G.M. n. 28 del 20/3/2025;
6. che, con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

**SB/pb**

**VISTI:** per i pareri favorevoli di  
regolarità tecnica e contabile,  
ai sensi dell'articolo 49 del Decreto  
Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come  
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera  
b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

**IL RAGIONIERE COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Daniela Rossi



## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – INTEGRAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI**

### **Comune di Pieve Santo Stefano (Ar) - anno 2025**

#### ***3.3 Programmazione strategica delle risorse umane***

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

La presente integrazione si è resa necessaria al verificarsi di esigenze non prevedibili al momento della prima stesura nel Marzo 2025.

La spesa di personale complessiva non varia in quanto si tratta di sostituzione di personale o collocato a riposo, o incaricato in eccedenza di personale a seguito di dimissioni dello stesso ed infine una progressione verticale che non comporta ulteriori uscite.

#### ***a) Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa***

##### ***a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato***

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al **20,51 %** ;
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al **27,60 %** e quella prevista in Tabella 3 è pari al **31,60%**;
- Il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2021, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 su menzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020;

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica, di seguito riportato:

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)**

**1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3**

<b>COMUNE DI</b>	PIEVE SANTO STEFANO
<b>POPOLAZIONE</b>	2980
<b>FASCIA</b>	c
<b>VALORE SOGLIA PIU' BASSO</b>	27,60%
<b>VALORE SOGLIA PIU' ALTO</b>	31,60%

<b>Fascia</b>	<b>Popolazione</b>	<b>Tabella 1 (Valore soglia più basso)</b>	<b>Tabella 3 (Valore soglia più alto)</b>
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	<b>2000-2999</b>	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

**2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2**

	<b>IMPORTI</b>	<b>DEFINIZIONI</b>
SPESA DI PERSONALE RENDIConto ANNO 2023	904.806,11	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDIConto ANNO 2023	4.671.876,94	4.642.419,99
ENTRATE RENDIConto ANNO 2022	4.713.849,00	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDIConto ANNO 2021	4.541.534,02	

FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2023	231.359,06
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI</b>	<b>20,51%</b>

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.	
SPESA DI PERSONALE ANNO 2023	904.806,11	Art. 4, comma 2	X ARRIVARE AL 27,60%
<b>SPESA MASSIMA DI PERSONALE</b>	<b>1.217.452,82</b>		
INCREMENTO MASSIMO	312.646,71		

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	<b>2000-2999</b>	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	1.120.078,58	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNUO FINO ALL'ANNO 2024	30,00%	
INCREMENTO ANNUO 18-24	336.023,57	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	336.023,57	

Controllo limite (\*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2025	967.661,99
SPESA MASSIMA DI PERSONALE RISPETTO ALLA SOGLIA	1.217.452,82
SPESA MASSIMA DI PERSONALE RISPETTO INCREMENTO ANNUO 2024 =30 % (CUMULATO)	1.456.102,15
DIFFERENZA RISPETTO ALLA SOGLIA	- 249.790,83
DIFFERENZA RISPETTO AL VALORE LIMITE INCREMENTALE	- 488.440,16

(\*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

## **Principio di contenimento della spesa del personale**

Vincoli spesa complessiva del personale: di seguito si riportano i vincoli in materia per il prossimo triennio 2025/2027.

Per gli enti soggetti al patto nel 2015 (art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n.296/2006) la spesa del personale non deve essere superiore a quella media del 2011/2013.

Con l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 restano comunque ferme le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della L. n. 296/2006;

La norma, pertanto, sancisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Infine, si evidenzia che, in base alla deliberazione n. 16/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la spesa di personale dell'anno 2025 da assoggettare alle limitazioni di legge deve essere riferita agli impegni di competenza senza considerare la spesa confluita nel FPV ma conteggiando invece gli impegni in c/competenza riferiti all'anno 2025, allorquando tali oneri risultavano, in base ai nuovi principi armonizzati, contabilmente inseriti nel FPV di spesa.

Si precisa che il valore medio netto della spesa per gli anni 2011-2013 è pari ad euro 1.369.745,48 e lo stesso costituisce l'attuale limite di spesa anche per la programmazione relativa all'anno 2025/2027.

Si fornisce il calcolo dell'andamento della spesa del personale, in riduzione, ai sensi dell'art.1 c.557 – quater L.296 e s.m.i.

### **a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale**

Si specifica che l'obiettivo programmatico del contenimento della spesa per il personale per l'anno 2025 pari ad un valore inferiore a euro 1.369.745,48 (in riduzione rispetto alla media 2011-2013) sulla base della programmazione di bilancio e del relativo allegato concernente la spesa del personale, tenendo conto della dinamica delle assunzioni e cessazioni, delle componenti di spesa escluse dal computo e delle previsioni relative al trattamento accessorio appare verosimile e raggiungibile.

Si valuti in tal senso che l'intero macro aggregato 01, al quale vanno aggiunti gli oneri relativi all'IRAP, ha un valore complessivo di euro 967.661,99 sensibilmente inferiore al limite di spesa valutato in euro 1.369.745,48

Si evidenzia di seguito la proiezione della spesa ai sensi della sopraindicata normativa per l'anno 2025 in coerenza con l'attuale programmazione del Fabbisogno

<b>DETERMINAZIONE SPESA PERSONALE EX ART. 1 c. 557 L. 296/2006</b>	
Verifica coerenza programmazione anno 2025- con media triennio 2011/2013	
<b>TIPOLOGIA di SPESA teorica</b>	
Componenti RILEVANTI (A)	<b>TOTALE</b>
Retribuzioni lorde (fisso e accessorio TI e TD) COMPRESO ART. 110 E 90 TU	764.950,19
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro	202.711,80
Spese destinate alla prev. ed assist. Forze polizia ecc	0,00
<b>RIEPILOGO 2025</b>	

IRAP	57.726,16		
Oneri nucleo familiare e buon i pasto e equo indennizzo	0	Spesa programmata 2025	807.940,15
Somme rimb. Ad altre amm.ni personale in comando	0		
Formazione e missioni	7.300,00		
<b>Tot. spese rilevanti (A)</b>	<b>1.032.688,15</b>		
Componenti ESCLUSE (B)			
Spese pers. a carico finanziamenti comunitari e ministeriali	0	Limite media triennio 2011/2013 (D)	1.369.745,48
Spese lav. Straord. elettorale Rimb. Da altri	5.000,00	Saldo positivo (D)-(C)	<b>561.805,33</b>
Formazione e missioni	7.300,00		
Spese pers. Trasferito per funzioni delegate	0		
oneri derivanti da rinnovi contrattuali	133.470,00		
Categorie protette (limite quota d'obbligo)	36.978,00		
Spese personale comandato c/o altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso	35.000,00		
Spese personale a progetto finanziato con quote CdS	0,00		
Incentivi alla progettazione, ICI, condono	7.000,00		
Diritti di rogito	0,00		
Spese per operazioni censuarie nei limiti risorse trasferite dall'ISTAT	0		
Assunzioni ex DPCM 17/03/20 art. 7 c. 1	0		
<b>Tot. Spese escluse (B)</b>	<b>224.748,00</b>		
<b>TOT. Componenti assoggettate al limite di spesa ex art. 1 c. 557 (A)-(B)=C</b>	<b>807.940,15</b>		

Il calcolo relativo all'anno di riferimento permette di desumere il rispetto del limite.

Va tenuto presente che la programmazione della spesa del personale 2025/2027 dovrà tenere conto che dal 2025 termina il periodo transitorio previsto dal D.M. 17 marzo 2020 che, al comma 1 dell'art. 5, stabilisce che fino al 2024 i comuni c.d. "virtuosi", che presentano un rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti al di sotto del valore soglia della tabella 1, riportata al precedente art. 4, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del medesimo decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del predetto valore soglia. Quindi dal 2025 i comuni "virtuosi" dovranno rispettare i valori soglia di cui alla menzionata tabella 1. Allo stesso modo, dal 2025, tali comuni non potranno più utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali della citata tabella 2, fermo restando il limite del suddetto valore soglia, nonché i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, come previsto dal 2020 al 2024 dal comma 2 dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020.

Infine, dal 2025 termina anche il periodo transitorio, previsto dal comma 1 dell'art. 6 del citato decreto, che stabilisce che i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del medesimo articolo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%. Infatti, dal 2025, tali comuni dovranno applicare un turn over pari al 30%, fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Vincoli spesa trattamento economico accessorio del personale

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che le risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non possono superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

#### Vincoli spesa personale "flessibile"

Di seguito si riportano i vincoli in materia per il prossimo triennio 2025/2027:

per gli Enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, il limite di spesa per il ricorso a forme flessibili di lavoro è pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 (art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010).

#### a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Descrizione	2009	LIMITE (100%)*	2024
Totale spesa FORME FLESSIBILI LAVORO	409.872,32	409.872,32	
Art.90 TUEL			
Personale in convenzione			7.348,75
Personale a tempo determinato			40.826,54
<b>TOTALE</b>	<b>409.872,32</b>	<b>409.872,32</b>	<b>48.175,29</b>

#### a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, e si dà atto che l'esito è negativo.

#### a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Si attesta pertanto che il Comune di Pieve Santo Stefano non soggiace ad alcun divieto di procedere all'assunzione di personale.

***b) Stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti;***

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione, per le quali è stata presentata domanda formale all'ente e all'Inps:

**ANNO 2025:**

- n. 1 Agente di Polizia Municipale – Istruttore (ex Cat. C1) per dimissioni volontarie da febbraio 2025;
- n. 1 Operatore esperto (ex cat. B) addetto alla RSA per collocamento a riposo da 1 agosto 2025
- n. 1 Operatore esperto (ex cat. B) addetto alla RSA per collocamento a riposo da 1 settembre 2025 L. 68/1999

**ANNO 2026:**

- n. 1 operatore esperto (ex cat. B) addetto alla RSA per collocamento a riposo dal 01/01/2026;

**ANNO 2027:**

- nessuna cessazione ancora individuabile;

***c) Stima dell'evoluzione dei fabbisogni :***

- Considerato che, in relazione agli obiettivi strategici definiti nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del presente Piano integrato di attività e organizzazione, l'evoluzione dei bisogni non sorge a seguito di esternalizzazioni o a seguito di dismissioni di servizi o funzioni, bensì nella sostituzione del personale cessato che riveste ruoli chiave all'interno della struttura e per i quali si prevede improrogabilmente la copertura del posto.

***d) Certificazioni del Revisore dei conti:***

Si dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019. Il parere del revisore è stato espresso in data 18 gennaio 2025.

***3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse/strategia di copertura del fabbisogno:***

**anno 2025:**

- attivazione di una convenzione per l'utilizzo di parte dell'attività lavorativa di un dipendente con la qualifica di Funzionario Contabile di altre Amministrazioni presso l'Ufficio Finanziario per 4 ore alla settimana ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Agente di Polizia Municipale area Istruttori a seguito di dimissioni volontarie da febbraio 2025, con attingimento a graduatoria di altro Comune;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Geometra con competenze anche informatiche, area Istruttori da assegnare all'area Tecnica/Urbanistica, con concorso pubblico;

- assunzione a tempo pieno e determinato di un Istruttore da adibire all'Area Amministrativa- servizi demografici;
- assunzione a tempo pieno e determinato di un Istruttore da adibire all'Area Finanziaria in sostituzione di personale in maternità;
- attivazione di una convenzione per l'utilizzo di parte dell'attività lavorativa di un dipendente con la qualifica di Funzionario Tecnico di altre Amministrazioni presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica per 8 ore alla settimana ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Operatore Esperto Amministrativo (ex cat. B) con prerogative L. 68/1999 tramite procedure da esperire presso il Centro per l'Impiego territoriale;
- procedura di progressione verticale dall'Area Operatori esperti all'Area Istruttori, profilo amministrativo, di cui all'art. 15 del CCNL 16/11/2022 da assegnare all'Area Amministrativa

**anno 2026:**

- assunzioni a tempo indeterminato:

stabilizzazione di Istruttore area Amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 44/2023

altre assunzioni da stabilire in successivi atti programmatori in base alle esigenze organizzative dell'Ente, anche a seguito dei collocamenti a riposo;

**anno 2027:**

- assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle esigenze organizzative dell'Ente, anche a seguito dei futuri collocamenti a riposo;

**a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:**

al momento non prevista;

**b) assunzioni mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti/procedura concorsuale pubblica:**

Si ritiene di procedere, attraverso procedura concorsuale pubblica, alla copertura dell'unità di Polizia Municipale

**c) assunzioni mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti/procedura concorsuale pubblica preceduta da avviso per mobilità volontaria:**

al momento non prevista

**d) assunzione mediante procedura ex art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000:**

al momento non prevista

**e) progressioni verticali di carriera:**

previste per due unità di Funzionari con profilo Infermiere da assegnare alla RSA

prevista per una unità di Istruttore con profilo amministrativo da assegnare all'Area Amministrativa

**f) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:**

Proroga assunzione a tempo determinato Istruttore amministrativo da assegnare ai Servizi demografici;

Assunzione istruttore a tempo determinato per sostituzione maternità da assegnare Area contabile mediante formazione di graduatoria

**g) assunzioni mediante stabilizzazione di personale:**

Prevista dal 01/01/2026 per una unità di Istruttore Amministrativo

# COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Claudio Marcelli

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Ornella Rossi

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24-10-2025 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- è stata comunicata, con lettera n. 9914, in data 24-10-2025 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- non è soggetta al controllo preventivo;
- è stata comunicata con lettera n. ...., in data ..... al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- è stata trasmessa, con lettera n. ...., in data ..... al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il ..... Prot. n. ....;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-10-2025:

- dalla data di inizio della pubblicazione;
- decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000);
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità;

⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ..... del ..... .

Lì, 24-10-2025

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Ornella Rossi

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, 24-10-2025

Visto: **IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---